

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico a terra

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 23 aprile 2021, n. 1311 - Ferlisi, pres.; Girardi, est. - Moncada Energy Group S.r.l. (avv. Moncada) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il silenzio serbato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia sull'istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto il progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico a terra della potenza di 40.797,68 Kw/p, ubicato nell'area di due cave dismesse in C.da Luna Zuppardo e in C.da Cascina La Porta nel Comune di Agrigento, nonché delle opere ad esso connesse site nei Comuni di Agrigento e Porto Empedocle (AG)”* trasmessa ed assunta al prot. D.R.A. n. 42684 del 27.07.2020.

In fatto la ricorrente deduce di aver presentato anche una seconda volta l'istanza suddetta seguendo le indicazioni dell'ARTA attraverso il *“Portale Informatico delle Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana”*, assunta nuovamente al protocollo D.R.A. n. 57876 del 05.10.2020.

In data 9 ottobre 2020, con nota prot. D.R.A. n. 58952, l'Assessorato, prendendo in riferimento la seconda istanza, ha notificato alla società l'avvio del procedimento, assegnando allo stesso il codice AG1_IF1089 - Cod. Proc. 1089 e dichiarando contestualmente verificata e completa la documentazione trasmessa, nonché assolto l'onere contributivo ex art. 91 L.R. n. 9/2015.

In data 30 novembre 2020, scaduto il termine fissato dal comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 entro cui *“chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”* e considerato l'approssimarsi della conclusione del termine previsto per la conclusione del procedimento (scadenza 7 gennaio 2021), la società ha richiesto di essere aggiornata sullo stato dell'attività amministrativa.

In data 7 gennaio 2021, non avendo avuto notizie, la ricorrente ha diffidato l'Assessorato resistente ad adottare entro 10 giorni tutti gli atti *“necessari e propedeutici, al materiale rilascio del provvedimento conclusivo in relazione al procedimento indicato in oggetto o, nel caso sussistano fondati motivi che giustificano tale ritardo e che siano altresì contemplati dalla normativa vigente in materia, a riscontrare la presente esponendo pedissequamente le ragioni di tale ritardo”*.

In data 11 gennaio 2021, con nota prot. 1151, l'Amministrazione resistente ha chiesto al Presidente della Commissione Tecnica Scientifica per le Autorizzazioni Ambientali quanto segue: *“Premesso che con nota prot. n. 59952 del 09.10.2020 è stata trasmessa a codesta C.T.S. la procedibilità relativa al progetto indicato in oggetto, che con nota prot.n. 72928 del 10.12.2020 è stato dato riscontro alla richiesta di informazioni, da parte della ditta, sullo stato della pratica e che la stessa è stata inviata per conoscenza anche alla S.V., si trasmette, con la presente, la diffida assunta al protocollo D.R.A. al n. 760 del 08.01.2021, rappresentando che si ravvisano ipotetici danni erariali nei confronti di questa Amministrazione imputabili al ritardo nell'emanazione del provvedimento di Compatibilità Ambientale. Si resta in attesa di cortese riscontro considerata l'urgenza che il caso riveste”*.

Tuttavia, la ricorrente lamenta che, nonostante i solleciti, ad oggi perdura il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione procedente. Da ciò la ricorrente, con unico articolato motivo, chiede che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in violazione degli artt. 2, l. n. 241/1990 e 19 del d.lgs. n. 152/2006.

La ricorrente chiede, altresì, che sia condannata l'amministrazione al risarcimento del danno patito a causa delle lungaggini dell'esito procedimentale che ha causato uno slittamento in avanti dello sviluppo dell'attività d'impresa dell'odierna ricorrente. A dire della ricorrente, infatti, la mancata tempestiva conclusione del procedimento ha portato ad una consistente perdita economica quantificabile in euro 254.842,00.

L'Amministrazione resistente, dopo essersi regolarmente costituita, non ha depositato memorie a difesa dalle quali evincere se è stata data esecuzione all'obbligo di fornire una risposta alla interessata, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90.

In realtà la Difesa erariale, con cui sta in giudizio l'ARTA, ha solo depositato un documento dal quale non si evince però l'esito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 19 T.U. Ambiente.

Premesso tutto quanto detto, appare evidente dalla ricostruzione dei fatti come il termine procedimentale espressamente individuato dall'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è inesorabilmente scaduto.

Infatti, il procedimento doveva necessariamente concludersi entro 45 giorni dal giorno 23 novembre 2020 (data utile per la presentazione delle osservazioni), ossia il giorno 7 gennaio 2021.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza in esame e, in accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, l'Assessorato Territorio e Ambiente deve essere condannato ad esitare l'istanza medesima, mediante conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso (positivo o negativo), nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, come richiesto dalla ricorrente, quale commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario della Regione, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza di parte.

Invece, la domanda di risarcimento del danno non può essere decisa nella presente sede, atteso che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, cod. proc. amm., *"Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4 (id est: per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comproui di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria"* e, perciò, va disposta la conversione del rito, per la trattazione con il rito ordinario in pubblica udienza.

In proposito, tenuto conto della costituzione in giudizio meramente formale dell'Amministrazione resistente, il collegio ritiene di dover acquisire documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e alle censure dedotte in giudizio mediate apposita dettagliata relazione illustrativa da parte delle Amministrazione intimata, da depositare in vista della trattazione della domanda risarcitoria ai fini una sua migliore intellegibilità.

Le spese del giudizio possono essere rinviate alla successiva fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), parzialmente decidendo sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda volta a dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione;
- condanna l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia a provvedere, positivamente o negativamente, sull'istanza medesima nel termine di cui in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario della Regione.
- dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione.

Per quanto attiene alla domanda di condanna al risarcimento del danno, impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rinvia il fascicolo alla Segreteria della Sezione per la remissione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)